



COMUNE DI PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

Rep. _____/20____

Convenzione tra il Comune di Ponte di Piave e l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana per l'utilizzo dell'immobile di proprietà dell'Amministrazione Comunale adibito a sede del Distretto Socio-Sanitario a Ponte di Piave.

Permesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 29 del 30/06/1997 il Comune di Ponte di Piave ha deliberato l'acquisto dell'unità immobiliare sita al piano terra dell'edificio c/o il "Residence Agorà" sito in Piazza Sarajevo da adibire a sede del Distretto Socio-Sanitario dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso;
- dal 1997 ad oggi, tale unità immobiliare è utilizzata senza soluzione di continuità dall' Azienda ULSS 9 di Treviso – ora Azienda Ulss 2 Marca trevigiana - come sede del Distretto Socio-Sanitario;
- al fine di rispondere al meglio alle necessità socio-sanitarie dei cittadini afferenti al Distretto, l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana ha necessità di proseguire nell'utilizzo dei locali concessi da questo Ente;

TRA

Il **Comune di Ponte di Piave**, con sede in Piazza Garibaldi n. 1, C.F. 80011510262, qui rappresentato dal responsabile LL.PP. e gestione del territorio, Dott. **FEDERICO TONEL**, nato Motta di Livenza il 10-04-1983 e domiciliato per la carica presso la sede Municipale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in forza di quanto stabilito dall' art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge, di seguito per brevità anche il "Comune";

E

l'**Azienda Ulss 2 Marca trevigiana**, (C.F./P.IVA 03084880263) con sede a Treviso in via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, nella persona del legale rappresentante pro tempore e Direttore generale, dott. Francesco Benazzi, di seguito per brevità anche l'"Azienda",

di seguito congiuntamente le "Parti";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la concessione a titolo gratuito all'Azienda dei locali di proprietà del Comune, ubicati al piano terra del Condominio denominato "Residence Agorà", sito in Piazza Sarajevo n. 14 a Ponte di Piave – sede del Distretto Socio Sanitario, censiti al N.C.E.U. del Comune di Ponte di Piave come segue:

Sezione A – Foglio 13 – Mappale 126 – Subalterno 196,

meglio identificati col colore rosso nell'allegata planimetria, sottoscritta dalle Parti, formante parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.2 – Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere della data di sottoscrizione.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, in caso di sopravvenuta necessità di utilizzo dei locali, in qualsiasi momento prima della scadenza.

Tale facoltà può essere esercitata previo preavviso da notificarsi all'Azienda a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 12 mesi prima della data fissata per il recesso.

ART. 3 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

- cedere in uso a titolo gratuito all'Azienda l'uso dei locali siti nell'edificio di cui all'art. 1.

ART. 4 – Obblighi dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana

L' Azienda si impegna a:

- sostenere per tutta la durata della convenzione le spese per l'utilizzo dei locali, quelle di conduzione (luce, acqua, gas) e quelle relative alla manutenzione ordinaria dell'edificio, pulizia locali, dipintura, comprese le spese condominiali per la parte di competenza;
- a conservare i locali oggetto della presente convenzione con pulizia e decoro e riconsegnarli alla scadenza in eguale stato, salvo il normale degrado d' uso;
- non locare o cedere a terzi i locali suddetti;
- assumere di fronte a terzi le responsabilità civili e penali che ad essa derivano in qualità di concessionaria.

ART. 5 – Spese di registrazione

Le Parti convengono che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso.

Tutte le spese per imposte, tasse e diritti connessi alla stipula della presente convenzione, saranno divise in parti uguali tra l'Azienda e il Comune.

ART. 6 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti inerenti la presente convenzione, che non fossero risolte in via bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

Allegati:

- 1) Planimetria

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
dott. Federico Tonel***

**AZIENDA ULSS 2
MARCA TREVIGIANA
dott. Francesco Benazzi***

**(Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005)*